

PARTE SPECIALE

Reati Societari
(Articolo 25-ter, D. Lgs. n. 231/01)

Fondo Mario Negri

Aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2017

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato espressamente richiamate nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 25-ter, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e successive modifiche e integrazioni (introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262) e novellato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 (d'ora in poi, per brevità, i **"Reati Societari"**) ed, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che intervengono nelle attività relative alla formazione del bilancio e alla definizione di tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge.

Va rilevato che, nella nuova formulazione dell'art. 25-ter del Decreto in vigore dal 14 giugno 2015, l'alinella della precedente versione: *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie ... (omissis)"* è stato sostituito con il seguente: *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie ... (omissis)"*.

In definitiva, il testo dell'art. 25-ter viene allineato e reso omogeneo a quello delle altre norme sanzionatorie del Decreto, limitandosi a prevedere l'entità della sanzione pecuniaria a carico dell'Ente, in relazione alla commissione dei reati societari.

Tale riformulazione fa venir meno, ai fini dell'imputabilità all'Ente del reato commesso dalla persona fisica e della conseguente applicabilità della sanzione, qualsiasi riferimento al solo "interesse" della società o Ente (mentre il criterio generale prevede anche il "vantaggio"), alla sola *culpa in vigilando* (e non anche alla negligenza per l'omessa adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi), ai soggetti dalle cui azioni possono derivare le conseguenze sanzionatorie per l'Ente.

Occorre tenere presente che, nel caso in cui gli esecutori materiali dei Reati Societari c.d. "propri" (realizzabili unicamente da soggetti "qualificati") siano diversi dai soggetti espressamente indicati dalla legge, la falsità deve essere consapevolmente condivisa dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e/o dai liquidatori, affinché il reato sia configurabile e sorga la responsabilità dei soggetti "qualificati", per i quali i reati si definiscono "propri".

Di seguito l'elencazione dei Reati Societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.) ⁽¹⁾;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27, D. Lgs. n. 39/2010, già art. 2624 c.c.) ⁽²⁾;
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c., come novellato dalla L. 190/2012);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c., introdotto dal D. Lgs. 38/2017);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

¹) Il reato di "Falso in prospetto" era originariamente previsto dall'art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge 262/2005 ("*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*"), che lo ha riprodotto, con alcune modificazioni, nell'art. 173-*bis*, TUF. La migrazione di questa fattispecie delittuosa dalla disciplina codicistica a quella del TUF ha comportato diversi problemi di coordinamento tra la norma abrogata e la nuova formulazione, anche in relazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, dato che l'art. 25-*ter*, comma 1, lett. d) mantiene in vigore un rinvio ad una norma oramai abrogata e una distinzione tra contravvenzione e delitto oggi inesistente. A causa del mancato coordinamento tra la legge abrogativa e il Decreto, è controversa l'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti *ex* D. Lgs. n. 231/01 con riferimento a tale fattispecie delittuosa.

²) Il reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale" era originariamente previsto dall'art. 2624 c.c., abrogato dall'art. 37, comma 34, del D. Lgs. 39/2010, ora riprodotto, con alcune modificazioni, nell'art. 27 del D. Lgs. 39/2010. La migrazione di questa fattispecie delittuosa dalla disciplina codicistica a quella del D. Lgs. 39/2010 ha comportato diversi problemi di coordinamento tra la norma abrogata e la nuova formulazione, anche in relazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, dato che l'art. 25-*ter*, comma 1, lett. g) mantiene in vigore un rinvio ad una norma oramai abrogata. A causa del mancato coordinamento tra la legge abrogativa e il Decreto, è controversa l'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti *ex* D. Lgs. n. 231/01 con riferimento a tale fattispecie delittuosa. Da ultimo, è intervenuta la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che con sentenza in data 23 giugno 2011 ha privilegiato un'impostazione formale, negando la possibilità di configurare una responsabilità amministrativa dell'ente a fronte di disposizioni normative successivamente emanate la cui fattispecie richiama la condotta di reati in origine previsti, se tali nuovi reati non risultano inclusi nell'elenco dei reati previsti (nel caso in esame) dall'articolo 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001.

2. LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D. LGS. N. 231/01)

Di seguito, il testo delle fattispecie di reato contenute nel Codice Civile e nelle Leggi Speciali, richiamate dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01 e ritenute rilevanti da parte del Fondo, in considerazione delle attività svolte, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

(i) **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622 (“False comunicazioni in danno alla società”), gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Il reato si realizza ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La precisazione del requisito dell'idoneità ingannatoria mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, escludendo dunque le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato; anche l'utilizzo dell'avverbio “consapevolmente” sta a significare che, nell'ambito dei reati di infedeltà patrimoniale, il fatto compiuto dagli organi preposti alla *governance* aziendale deve essere sanzionato esclusivamente se compiuto al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, causando altresì un danno alla società o all'Ente.

Quanto al soggetto attivo del reato, si noti che i commentatori sottolineano che questa qualifica “è collegata allo svolgimento delle attività tipiche”, a prescindere dall'investitura formale. Pertanto, “sarà responsabile anche l'amministratore di fatto, il direttore generale di fatto, il sindaco di fatto, il liquidatore di fatto”⁽³⁾. Inoltre, Confindustria ha specificato che tale reato può essere ‘posto in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali (...). E' altresì possibile che (...) siano commessi da “sottoposti” dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale, ancorché circoscritto. In tali casi, il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia colpevolmente condivisa dai soggetti “qualificati” che, nel recepire il dato falso, lo fanno proprio, inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti “qualificati” il reato non è configurabile’⁽⁴⁾.

Si precisa che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare

sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'Ente o del gruppo al quale essa appartiene; la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Deve farsi presente che, nella struttura dell'illecito in esame, è previsto il conseguimento di un "ingiusto profitto" a favore del soggetto autore dell'illecito medesimo o di soggetti terzi. A fronte di tale previsione, la dottrina si è interrogata se, anche nel caso specifico, possa configurarsi la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, posto che l'art. 5, comma 1, di tale legge dispone che "*L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*".

Nel caso disciplinato dall'art. 2621 c.c., invece, non viene menzionato il conseguimento di alcun interesse o vantaggio dell'Ente, ma solo il conseguimento di un ingiusto profitto del soggetto attivo o di terzi.

Senza entrare nel merito del dibattito dottrinale tra i sostenitori della tesi per cui sarebbe sufficiente la sussistenza soltanto dell'interesse dell'Ente, e non anche del vantaggio⁽⁵⁾, e coloro che, invece, sostengono la necessità della ricorrenza di entrambi questi elementi⁽⁶⁾, si deve comunque rilevare che, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa dell'Ente, lo stesso deve avere goduto almeno un interesse dalla commissione del reato in esame.

Alla luce di quanto sopra, l'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa della persona giuridica risulta alquanto limitato, in relazione alla fattispecie contemplata nell'art. 2621 c.c..

Fermo restando quanto sopra, vale comunque la pena di rilevare che la ricorrenza dell'effettivo interesse o vantaggio dell'Ente andrà valutata in concreto, avuto riguardo del caso specifico e delle modalità con cui esso si è perpetrato, con la conseguenza che costituisce buona norma di corretta e scrupolosa gestione e amministrazione societaria la messa in atto di tutte le cautele ed i rimedi volti ad evitare il rischio di commissione del reato de quo.

(ii) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

Il nuovo art. 2621-bis c.c., introdotto dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, prevede che la pena possa essere ridotta (da un minimo di sei mesi fino a un massimo di tre anni) nel caso in cui gli illeciti siano valutati dal Giudice di "lieve entità", tenuto conto sia della natura e delle dimensioni della società o Ente, sia delle modalità o degli effetti della condotta.

(iii) Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.)

"Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno

cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis”.

Con il nuovo art. 2621-ter c.c., sempre introdotto dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, si individua l'ulteriore fattispecie della non punibilità per “particolare tenuità”, di cui al nuovo art. 131-bis c.p., precisando che detta qualificazione dovrà essere oggetto di accertamento da parte del giudice, chiamato a valutare l'entità dell'eventuale danno causato alla società, ai soci o ai creditori, in conseguenza dei fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis c.c.

(iv) Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al presente periodo.*
- 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
- 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*
- 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*
- 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*
- 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

Il reato si realizza, anche tramite un intermediario, ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, e di chi svolge, anche solo di fatto, funzioni comunque direttive o manageriali, e dalle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dazione o promessa di denaro o di altra utilità), vengono meno ai propri obblighi.

Nella nuova formulazione dell'art. 2635 c.c. introdotta dal D. Lgs. 38/17 è scomparso il riferimento alla necessità che la condotta “cagioni nocumento alla società”, trasformando la fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Quanto ai soggetti attivi del reato, ai fini della responsabilità per il D. Lgs. 231/01, rileva il comportamento dei corruttori, ossia di coloro che danno o promettono denaro o altra utilità agli amministratori ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori, agli amministratori di fatto, e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati.

Il delitto di corruzione tra privati trova come presupposto l'instaurazione di rapporti,

diretti o indiretti, con enti e società di natura privatistica.

Tenuto conto che il Fondo, sia ai fini dell'assolvimento delle sue finalità istituzionali, sia ai fini del proprio funzionamento, intrattiene molteplici rapporti con tali soggetti, può essere considerato applicabile, sia pure solo in via potenziale e astratta, il rischio di commissione dei reati di corruzione tra privati, di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile.

Più in particolare, potrebbero essere identificate alcune specifiche aree di attività del Fondo ritenute più significativamente a rischio, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la gestione dei rapporti con operatori finanziari e bancari, nel contesto dei quali potrebbe ritenersi astrattamente configurabile il delitto di corruzione privata finalizzata al conseguimento, da parte del Fondo, di vantaggi o trattamenti di favore non dovuti.

Ad esempio, in via potenziale e astratta, il Fondo potrebbe avere interesse a corrompere l'esponente infedele di un gestore finanziario, al fine di ottenere indebiti vantaggi, contravvenendo alle norme vigenti o alle politiche di investimento.

Nell'ambito dei rapporti con gli operatori bancari, il Fondo potrebbe avere interesse ad ottenere finanziamenti o fidejussioni, a condizioni particolarmente vantaggiose, conseguiti ricompensando con denaro o altra utilità l'esponente bancario infedele.

Ancora, nel campo della gestione del patrimonio immobiliare, il Fondo potrebbe, in ipotesi, avere interesse a corrompere un Amministratore di una impresa operante nel campo della compravendita immobiliare o delle costruzioni / ristrutturazioni edili o della fornitura di calore, per spuntare prezzi particolarmente vantaggiosi.

Sempre nel campo immobiliare, il Fondo potrebbe corrompere un Tecnico di un Ente Certificatore privato, perché produca una specifica certificazione non rispondente alle norme vigenti.

Per le considerazioni sopra esposte, il reato di Corruzione tra Privati potrebbe, in astratto, dare luogo a profili di responsabilità per il Fondo.

(v) Istigazione alla Corruzione tra Privati (Art. 2635-bis c.c.)

- 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*
- 2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*
- 3. Si procede a querela della persona offesa.*

Il reato di Istigazione alla Corruzione tra Privati, introdotto dall'art. 4 del D. Lgs. 38/17, si realizza ad opera degli stessi soggetti, con le stesse motivazioni e presupposti descritti al precedente punto iv), per il reato di Corruzione tra Privati, qualora l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non venga accettata.

Anche la casistica della potenziale e astratta possibilità del rischio della commissione del reato di Istigazione alla Corruzione, in alcune specifiche aree di attività del Fondo, ricalca

quella descritta in precedenza per il reato di Corruzione tra Privati, e potrebbe, sempre in astratto, dare luogo a profili di responsabilità per il Fondo.

3)Ciccia, I nuovi reati societari e finanziari, Napoli, 2006, pag. 27.

4)Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, ed. 31 marzo 2008, sub art. 2621, 2622 c.c. e 173-bis T.U.F.

5)Trattato di diritto penale dell'impresa – La responsabilità degli enti, diretto da Amato, Milano, 2009, pag. 470 e ss., in cui gli Autori sostengono che “la circostanza che uno degli elementi costitutivi dell'incriminazione sia rappresentato «dall'intenzione di ingannare i soci o il pubblico» e dal «fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto» non vale di per sé ad escludere la sussistenza di un interesse esclusivo e concomitante della società”.

6)Cordero, Procedura penale, VI ed., Milano, 2001; Pulitanò, La responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in Enc. Dir., 2002, app. V, agg.; Cocco, L'illecito degli enti dipendente da reato e il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2004; Falcinelli, in La responsabilità degli enti, a cura di Presutti – Bernasconi – Fiorio, Milano, 2008, pag. 269 ss.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/01, con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per il Fondo, indicati al precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
False comunicazioni sociali fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
False comunicazioni sociali particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.)	--	Nessuna
Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.)	Da 400 a 600 quote	Si (Art. 9, co. 2)
Istigazione alla Corruzione (art. 2635-bis c.c.)	Da 200 a 400 quote	Si (Art. 9, co. 2)

N.B.: Il valore di una quota può attualmente variare tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1.549.

4. I PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI E LE POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE

Con riferimento ai Reati Societari indicati al precedente paragrafo 2, ritenuti potenzialmente applicabili e rilevanti per il Fondo, vengono di seguito indicati i principali Processi Sensibili, unitamente ai soggetti coinvolti ed alle principali possibili modalità di realizzazione dei reati medesimi.

Nei successivi paragrafi 5 e 6 sono individuate le norme di comportamento generale e particolare volte a prevenire ed impedire il verificarsi dei suddetti Reati Societari.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

In relazione a tali fattispecie di reato, sono stati individuati i seguenti Processi Sensibili:

- Gestione della Contabilità Generale:
 - nel momento dell'imputazione delle scritture contabili in contabilità generale;
 - nel momento in cui vengono effettuate verifiche sui dati contabili immessi a sistema.
- Predisposizione del bilancio di esercizio e delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale):
 - nel momento della raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - nel momento della predisposizione delle relazioni allegate ai prospetti economico/patrimoniali di bilancio (relazione sulla gestione e nota integrativa), da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidente
- Consiglio di Amministrazione
- Comitato Esecutivo
- Direttore
- Vicedirettore
- Servizio Amministrazione
- tutte le altre Aree e Servizi del Fondo coinvolti nel processo di chiusura del Bilancio

In particolare, sono state ipotizzate le seguenti principali modalità di commissione dei reati di cui all'art. 2621 c.c.:

- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, in collaborazione con gli amministratori, anche in concorso con altri soggetti;
- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche del Fondo, anche in concorso con altri soggetti;
- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di dare una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del

Fondo difforme dal vero, anche in concorso con altri soggetti.

Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.) e Istigazione alla Corruzione tra Privati (art. 2635- bis c.c.)

In relazione a tali fattispecie di reato, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Gestione del patrimonio finanziario, in occasione di:
 - assegnazioni di mandati ai Gestori e delle risorse finanziarie da investire
 - verifiche sulle risultanze degli investimenti finanziari
 - finanziamenti o fideiussioni
- Gestione del patrimonio immobiliare, in occasione di:
 - compravendita di unità immobiliari
 - appalti per interventi di manutenzione o forniture di calore
 - richieste di particolari certificazioni tecnico-amministrative
 - contenzioso legale con locatari morosi
 - sottoscrizione di polizze assicurative
- Gestione del contenzioso legale per versamenti di contributi
- Gestione delle iscrizioni
- Gestione delle prestazioni
- Gestione della formazione del personale
- Gestione dei Sistemi Informativi aziendali

I soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidente
- Consiglio di Amministrazione
- Comitato Esecutivo
- Direttore
- Vicedirettore
- Servizio Amministrazione
- Servizio Finanza
- Area Immobiliare
- Servizio Iscrizioni e Contributi
- Servizio Prestazioni
- Servizio del Personale e Segreteria Generale
- Area Sistemi Informativi

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari individuati al precedente paragrafo 2, ritenuti potenzialmente applicabili e rilevanti per il Fondo, i Soggetti Apicali (anche di fatto), i Soggetti Sottoposti, nonché i Terzi coinvolti nello svolgimento delle attività descritte in precedenza, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reati riportate nella presente Parte Speciale;
2. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
3. mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione delle scritture contabili e all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione di dati e informazioni veri e corretti, destinati a consentire un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- (i) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura economica, patrimoniale e finanziaria;
 - (ii) illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo e sull'evoluzione delle relative attività.
4. comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali si dovesse venire a conoscenza.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- (i) fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- (ii) omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo.

6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI

Sono di seguito evidenziati i controlli adottati dal Fondo, al fine di evitare la commissione dei Reati Societari di cui alla presente Parte Speciale.

(a) Codice Etico

Il Fondo ha adottato un Codice Etico, contenente i principi generali di correttezza, trasparenza, imparzialità, onestà, efficienza ed economicità.

In particolare, il Codice Etico adottato dal Fondo prevede che, al fine di evitare il compimento dei Reati Societari, i dirigenti, dipendenti, consulenti esterni e fornitori sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

- i bilanci e le comunicazioni sociali previste dalla legge devono esser redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- chi ponga in essere operazioni in conflitto di interessi è obbligato a segnalarlo al Collegio dei Sindaci e all’Organismo di Vigilanza;
- è vietato impedire, o comunque ostacolare, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite al Collegio dei Sindaci, alla Società di Revisione e all’Organismo di Vigilanza;
- è vietato, nelle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, esporre fatti non veritieri sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Fondo, ovvero occultarne altri che abbiano ad oggetto la predetta situazione.

(b) *Istituzione di procedure chiare e semplici, rivolte alle funzioni coinvolte, con cui si stabiliscano quali dati e notizie debbono essere forniti all’Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall’Amministrazione e da “validare”*

Il Fondo ha adottato una specifica procedura che regola il processo “Amministrazione”, che attribuisce:

- al Servizio Amministrazione le attività di controllo connesse alle registrazioni contabili di incassi e pagamenti e di registrazione delle scritture di rettifica, assestamento e chiusura, sulla base della documentazione fornita dalle altre funzioni aziendali;
- al Responsabile del Servizio Amministrazione la verifica di congruità dei prospetti e degli allegati al bilancio;
- al Vice Direttore, la supervisione degli elaborati;
- al Responsabile del Servizio Amministrazione una verifica di accuratezza del “Progetto di Bilancio”, prima della successiva trasmissione alla Direzione e al Comitato Esecutivo.

(c) Istituzione di procedure chiare e semplici, rivolte alle funzioni coinvolte, con cui si stabiliscano quali sono i soggetti responsabili per le attività da svolgere e i controlli sui dati e le notizie da elaborare, controllare e validare, nelle fattispecie a potenziale rischio di commissione dei reati di Corruzione tra Privati e di Istigazione alla Corruzione tra Privati.

Di seguito il dettaglio delle attività potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di Corruzione tra Privati e di Istigazione alla Corruzione tra Privati, suddivise in rapporto ai principali processi sensibili.

➤ *Gestione del Patrimonio Finanziario*

Nell'ambito delle operatività del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono particolare rilievo ai sensi e per gli effetti dei reati di Corruzione tra Privati e di Istigazione alla Corruzione tra Privati, previsti dal D. Lgs. 231/2001:

- corruzione di Amministratori, Direttori o Dirigenti di Società di Gestione delle risorse finanziarie del Fondo, che modifichino o alterino i dati relativi alla gestione finanziaria, per far ottenere al Fondo vantaggi indebiti;
- corruzione di Responsabili bancari, al fine di ottenere finanziamenti o fidejussioni a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidenza
- Consiglio di Amministrazione
- Comitato Esecutivo
- Commissione Finanza
- Direzione
- Servizio Finanza
- Servizio Amministrazione

Al fine di prevenire la commissione dei reati di Corruzione tra Privati e di Istigazione alla Corruzione tra Privati, nell'ambito delle attività legate alla Gestione del Patrimonio Finanziario il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure, a regolamentazione dei processi "Finanza" e "Amministrazione", che descrivono i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i controlli finalizzati alla gestione dei rapporti con i Gestori Finanziari e con i Responsabili bancari.

L'assegnazione dei mandati ai diversi Gestori delle risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'investimento viene decisa dal Consiglio di Amministrazione, previa consultazione della Commissione Finanza, che incontra periodicamente i Gestori selezionati e il Consulente Finanziario, ne valuta le proposte e verifica l'efficacia degli investimenti.

Il Servizio Finanza svolge le attività operative e di supporto necessarie al corretto svolgimento della gestione finanziaria, ne verifica i risultati e produce relazioni periodiche per gli Organi del Fondo. Inoltre, effettua a cadenza giornaliera le verifiche sulle risultanze e sui costi degli investimenti finanziari, basandosi sulla documentazione ricevuta da Banca Depositaria, Consulente Finanziario e Gestori.

Nel caso di rapporti con Responsabili Bancari per richieste di fidejussioni, ad esempio a garanzia di operazioni di gestione del patrimonio immobiliare, il Responsabile del Servizio Amministrazione non ha poteri di firma, che sono riservati al Presidente e/o al Direttore.

Inoltre, ad oggi, le possibilità che il Fondo realizzi una richiesta di fideiussione ad un Istituto Bancario sono pressoché escluse, a motivo della procedura di acquisto di immobili da parte del Fondo Immobiliare Negri.

➤ *Gestione del Patrimonio Immobiliare*

Nell'ambito delle operatività del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono particolare rilievo ai sensi e per gli effetti dei reati di Corruzione tra Privati e di Istigazione alla Corruzione tra Privati, previsti dal D. Lgs. 231/2001:

- corruzione di Amministratori di imprese operanti nel campo della compravendita immobiliare, o delle costruzioni / ristrutturazioni edili, o della fornitura di calore, per spuntare prezzi particolarmente vantaggiosi;
- corruzione di Tecnici di Enti Certificatori privati, per l'ottenimento di particolari certificazioni relative ad immobili, non rappresentative dello stato reale di tali immobili, o non conformi alla normativa vigente;
- nei contenziosi per morosità / recupero crediti, corruzione dei Legali delle controparti, per ottenere un giudizio favorevole;
- corruzione di Responsabili di Compagnie Assicuratrici, per ottenere polizze a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidenza
- Direzione
- Area Immobiliare

Al fine di prevenire la commissione dei reati di Corruzione tra Privati e di Istigazione alla Corruzione tra Privati nell'ambito delle attività legate alla Gestione del Patrimonio Immobiliare, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Immobili", che descrivono i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i controlli finalizzati alla gestione dei rapporti con Amministratori di imprese operanti nel campo immobiliare, Tecnici di Enti Certificatori privati, Legali, Compagnie di assicurazione.

Nel campo della compravendita immobiliare, nel 2011 il Fondo Mario Negri ha promosso l'istituzione di un Fondo Immobiliare chiuso riservato, le cui quote sono totalmente di proprietà del Fondo Mario Negri e il cui gestore è una Società di Gestione del Risparmio, attualmente SGR BNP Paribas: è verosimile che tutte le future operazioni di compravendita immobiliare verranno effettuate nell'ambito delle attività di gestione del suddetto Fondo Immobiliare, previo benessere del Fondo Mario Negri.

Per i casi di vendita di unità immobiliari di proprietà diretta del Fondo Mario Negri, il Consiglio di Amministrazione elabora e approva un piano di dismissione; il Capo Area Immobiliare, dietro indicazione della Presidenza, della Commissione Investimenti e della Direzione, contatta uno o più Consulenti tecnici / Società di intermediazione immobiliare, da incaricare per la valutazione delle unità da porre in vendita. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei valori risultanti nelle perizie di stima, stabilisce il prezzo e la tipologia della vendita, che può essere effettuata direttamente dal Fondo, o indirettamente, con affidamento a una o più Società di intermediazione immobiliare.

La scelta delle ditte da incaricare per l'esecuzione di appalti nel campo immobiliare avviene sulla base di gare in busta chiusa consegnate al Capo Area Immobiliare, e l'assegnazione viene effettuata da parte del Direttore, sentito il Presidente, di concerto

con lo stesso Capo Area, in base a criteri di economicità, affidabilità e specifiche competenze tecniche.

Inoltre, l'Addetto dell'Area Immobiliare effettua su ogni offerta la verifica della congruità dei prezzi, confrontandoli con il "tariffario DEI".

Il Capo Area Immobiliare verifica la regolarità della documentazione tecnico-amministrativa degli immobili di proprietà e propone i Tecnici da incaricare per l'ottenimento della documentazione stessa. La scelta e la supervisione sulle medesime attività spetta al Direttore, sentito il Presidente.

Nei contenziosi per morosità / recupero crediti, i contatti con la controparte avvengono solo tramite i Legali di fiducia del Fondo, e le lettere di incarico sono siglate dal Responsabile del Servizio Immobiliare, dal Capo Area Immobiliare e dal Direttore, e firmate dal Presidente.

Con cadenza annuale l'Area Immobiliare provvede a ricontrattare le condizioni delle polizze assicurative dei fabbricati e i relativi premi. Il Responsabile del Servizio Immobiliare e il Capo Area Immobiliare siglano i nuovi contratti di assicurazione, ma non hanno poteri di spesa. I nuovi contratti assicurativi vengono visti dal Direttore e firmati dal Presidente.

➤ *Gestione del contenzioso legale per versamenti di contributi*

Nell'ambito delle operatività del Fondo, assume particolare rilievo, ai sensi e per gli effetti dei reati di Corruzione tra Privati e di Istigazione alla Corruzione tra Privati, previsti dal D. Lgs. 231/2001, l'attività sensibile di corruzione dei Legali delle controparti, per ottenere un giudizio favorevole, nei contenziosi relativi al versamento al Fondo della contribuzione.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidenza
- Direzione
- Servizio Iscrizioni e Contributi

Al fine di prevenire la commissione del reato di Corruzione tra Privati nell'ambito delle attività legate alla gestione del contenzioso legale per versamenti di contributi, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Contributi" che descrivono i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i controlli finalizzati alla gestione dei rapporti con i Legali.

Nei contenziosi per morosità / recupero dei crediti per la contribuzione, i contatti con la controparte avvengono solo tramite i Legali di fiducia del Fondo, e le lettere di incarico sono siglate dal Responsabile del Servizio Iscrizioni e Contributi e firmate dal Presidente.

➤ *Gestione delle Prestazioni*

Nell'ambito delle operatività del Fondo, assume particolare rilievo, ai sensi e per gli effetti dei reati di Corruzione tra Privati e di Istigazione alla Corruzione tra Privati, previsti dal D. Lgs. 231/2001, l'attività sensibile di corruzione di Medici, per accertare un grado di invalidità dei Dirigenti non sufficiente ad ottenere l'erogazione della pensione da parte del Fondo.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidenza
- Direzione
- Servizio Prestazioni

Al fine di prevenire la commissione dei reati di Corruzione tra Privati e di Istigazione alla Corruzione tra Privati nell'ambito delle attività legate alla gestione delle prestazioni, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Prestazioni" che descrivono i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i controlli finalizzati alla gestione dei rapporti con i Medici incaricati di accertare il grado di invalidità dei Dirigenti.

Il Regolamento del Fondo prevede che il grado di invalidità dichiarato dal Medico incaricato dal Fondo, eventualmente non sufficiente per ottenere la prestazione pensionistica, può essere contestata dall'Isritto.

➤ *Gestione della Formazione del Personale*

Nell'ambito delle operatività del Fondo, assume particolare rilievo, ai sensi e per gli effetti dei reati di Corruzione tra Privati e di Istigazione alla Corruzione tra Privati, previsti dal D. Lgs. 231/2001, l'attività sensibile di corruzione di Amministratori di imprese operanti nel campo della formazione, per ottenere lo svolgimento di corsi a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidenza
- Direzione
- Servizio del Personale e Segreteria Generale

Al fine di prevenire la commissione dei reati di Corruzione tra Privati e di Istigazione alla Corruzione tra Privati nell'ambito delle attività legate alla gestione della formazione del Personale, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Personale e Segreteria Generale" che descrivono i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i controlli finalizzati alla gestione dei corsi di formazione.

Il Fondo Mario Negri può avvalersi della "formazione finanziata", in quanto aderente ai fondi For.Te. (Formazione del Terziario), Fon.Dir. (Formazione per i Dirigenti) e E.Bi.T. (Ente Bilaterale del Terziario), che finanziano i progetti di formazione per i Dipendenti e i Dirigenti degli Enti del terziario, eventualmente avvalendosi di Promo.Ter. (Promozione del Terziario), che fornisce al Fondo assistenza completa di consulenza, progettazione ed eventuale docenza dei corsi di formazione.

➤ *Gestione dei Sistemi Informativi Aziendali*

Nell'ambito delle operatività del Fondo, assume particolare rilievo, ai sensi e per gli effetti dei reati di Corruzione tra Privati e di Istigazione alla Corruzione tra Privati, previsti dal D. Lgs. 231/2001, l'attività sensibile di corruzione di Amministratori di imprese operanti nel campo informatico, per ottenere licenze o apparecchiature a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidenza
- Direzione
- Area Sistemi Informativi

Al fine di prevenire la commissione del reato di Corruzione tra Privati nell'ambito delle attività legate alla gestione dei sistemi informativi aziendali, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Sistemi Informativi" che descrivono i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i controlli relativi alla gestione delle licenze informatiche.

Il Fondo Mario Negri contratta i costi delle licenze informatiche direttamente con le Società produttrici.

In occasione dell'acquisto di nuovi macchinari, il Responsabile dell'Area Sistemi Informativi non ha poteri di spesa: raccoglie i preventivi dalle Società fornitrici dell'hardware e li sottopone al Direttore e al Presidente per la scelta.

(d) Tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del bilancio, prima della riunione prevista per l'approvazione dello stesso, con una documentata certificazione dell'avvenuta trasmissione

Il Servizio Amministrazione e la Direzione mettono a disposizione del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Sindaci, in copia, in via telematica lo schema della nota integrativa con i dati e i commenti per la predisposizione del bilancio annuale, da presentare al Consiglio di Amministrazione. Compilato il bilancio a cura del Comitato Esecutivo, con la relativa verbalizzazione, questo viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci, in copia, per l'approvazione definitiva.

Il Collegio dei Sindaci e la Società di revisione incaricata presentano le rispettive relazioni sul bilancio al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione del Bilancio.

(e) Messa a disposizione da parte della Società di Revisione, soggetto certificatore, del giudizio sul bilancio (o di una attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica) a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione

La procedura adottata dal Fondo a regolamentazione del processo "Amministrazione" prevede che il Servizio Amministrazione consegni l'ultima copia stampata del Bilancio alla Società di Revisione incaricata, affinché quest'ultima possa svolgere le opportune attività di revisione.

La Società di Revisione incaricata emette la propria Relazione, ai sensi dell'art. 2409-bis e ss. del Codice Civile, la quale è allegata al Bilancio Civile a disposizione di tutti gli interessati.

(f) Sottoscrizione, da parte del massimo Vertice Esecutivo, della c.d. "lettera di attestazione" o "lettera di manleva", richiesta dalla Società di Revisione. La lettera deve essere altresì siglata dal Responsabile amministrativo e messa a disposizione dei membri del Consiglio di Amministrazione

La cosiddetta "lettera di attestazione" o "lettera di manleva", sottoscritta dal Presidente,

è fornita alla Società di Revisione.

(g) Effettuazione di almeno una riunione tra la Società di Revisione e il Collegio dei Sindaci, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con la relativa stesura di verbale

Gli incontri tra la Società di Revisione e il Collegio dei Sindaci avvengono con cadenza almeno annuale.

(h) I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere riferiti al Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti, dovessero emergere elementi che facciano presumere la commissione del reato (ovvero il tentativo di commissione del reato) da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Collegio dei Sindaci

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività di verifica svolta.

7. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza previsti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Societari lo stesso Organismo è tenuto ad effettuare specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili descritti ai precedenti paragrafi di questa Parte Speciale, diretti a verificare la corretta implementazione delle attività stesse, in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza è garantito il libero accesso alla relativa documentazione del Fondo.